Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Brindisi

Regolamento per il Personale

Indice

Art. 1 – Oggetto 2

Art. 2 – Dotazione organica 2

Art. 3 – Programma triennale dei fabbisogni di personale 2

Art. 4 – Mobilità 2

Art. 5 – Assegnazione Temporanea 3

Art. 6 – Avvalimento Graduatorie 3

Art. 7 – Reclutamento 4

Art. 8–Fasi della procedura 4

Art. 9 – Commissioni esaminatrici 5

Art. 10 – Graduatorie e Costituzione del rapporto di lavoro 5

Art. 11 – Progressioni 7

Art. 12 – Norme Finali 11

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le procedure di reclutamento e gli aspetti pubblicistici del rapporto di lavoro del personale alle dipendenze del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Brindisi, c.f./p.iva 80001140740, PEC collegio.brindisi@geopec.it, avente sede legale in Piazza Cairoli n. 28, 72100 Brindisi (Br), (di seguito anche il "Collegio Geometri BR" o semplicemente "Ente").

Art. 2 – Dotazione organica

1. Ai dipendenti dell'Ente si applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro —*CCNL*— del personale del comparto Funzioni Centrali.
2. La dotazione organica dell'Ente è stata stabilita con la deliberazione n. 32 in occasione della seduta del 11 ottobre 2024 ed approvata dal Consiglio Nazionale Geometri nella seduta del 15/10/2024. All'interno della dotazione organica del Collegio Geometri BR non sono comprese posizioni dirigenziali.
3. Esigenze programmate e contingenti, adeguatamente motivate, possono far rideterminare la dotazione organica dell'Ente nei termini di legge.

Art. 3 – Programma triennale dei fabbisogni di personale

1. Il programma triennale dei fabbisogni di personale (di seguito il "PTFP") è finalizzato al pieno assolvimento della *mission* del Collegio Geometri BR.
2. Il PTFP dell'Ente è oggetto di informativa preventiva alle Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici del CCNL di riferimento.
3. Il PTFP dell'Ente viene di norma approvato in concomitanza all'approvazione del bilancio previsionale ed individua i percorsi, tra quelli di legge, ritenuti più idonei per attuare il completamento della dotazione organica e governare la spesa per il personale dell'Ente.
4. Dopo l'approvazione, il PTFP è inviati agli Enti competenti nonché pubblicato sul sito internet dell'Ente.

Art. 4 – Mobilità

1. Ferma restando la procedura di cui all'art. 34 e 34 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. (di seguito anche semplicemente il "TUPI"), il PTFP dell'Ente, laddove preveda assunzioni tramite procedure concorsuali, specificherà che le stesse saranno precedute dalla procedura per la mobilità prevista dall'articolo 30 del TUPI.

2. Nel caso di attivazione della procedura di cui all'art. 30 del TUPI, il Collegio Geometri BR predisporrà apposito bando che tra i requisiti preveda la possibilità di concorrere a tutti coloro i quali siano titolari di un contratto a tempo indeterminato del comparto "*Funzioni Centrali*" o "*Funzioni Locali"* o "*Istruzione e Ricerca"* o "*Sanità*" a condizione che non maturino i requisiti per il pensionamento nel quinquennio successivo alla data del bando. Ai fini dell'equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione si rinvia alla tabella approvata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2015 e s.m.i..

3. Il bando può prevedere che il nullaosta al trasferimento venga acquisito all'esito della selezione e non in fase di domanda.

4. Il bando di cui al presente articolo è pubblicato sul sito internet dell'Ente nonché n sul portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56: https://www.inpa.gov.it/ .

Art. 5 – Assegnazione Temporanea

Per motivate esigenze organizzative e previa indicazione nel PTFP, l'Ente, può avvalersi delle procedure di cui all'art. 23 bis, comma 7, ed all'art. 30, comma 2-sexies, del TUPI per massimo tre anni. Il personale in questione deve avere gli stessi requisiti di cui al comma 2 art. 4 del presente regolamento.

Art. 6 – Avvalimento Graduatorie

1. Previa indicazione nel PTFP, l'Ente può avvalersi di graduatorie, ancora in vigore, di concorsi già espletati da soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del TUPI per assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato del comparto "*Funzioni Centrali*" o "*Funzioni Locali"*. Ai fini dell'equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai bandi di concorso si rinvia alla tabella approvata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2015 e s.m.i..

2. In questa ipotesi, il Collegio Geometri BR dovrà interpellare tutte le Amministrazioni, che applicano i CCNL richiamati al punto precedente, comprese nell'ambito territoriale provinciale brindisino e successivamente negli ambiti territoriali delle province limitrofe e successivamente di tutta la Regione Puglia.

3. Preventivamente alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, l'Ente procede a stipulare una convenzione con l'amministrazione titolare della graduatoria.

4. E' consentito attivare la procedura in questione solo in assenza di valide graduatorie relative a concorsi espletati dal Collegio Geometri BR per i medesimi profili professionali da ricoprire.

Art. 7 – Reclutamento

1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario l'Ente assume esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'art. 35 e ss. TUPI.

2. E' consentito il ricorso a forme di lavoro flessibile solo previa indicazione nel PTFP e nei tassativi limiti di legge previsti dal TUPI e facendo prioritariamente ricorso alle graduatorie, in corso di validità, relative a concorsi espletati dall'Ente per i medesimi profili professionali da ricoprire.

3. L'assunzione nell'Ente avviene per concorso pubblico aperto a tutti, per esami o per selezione, mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della capacità logica e psicoattitudinale nonché della professionalità richiesta dal profilo professionale di qualifica o categoria, avvalendosi ove possibile anche di sistemi automatizzati.

4. I requisiti di accesso sono quelli individuati dal D.P.R. n. 487/1994 s.m.i. e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro —*CCNL* di riferimento e dai precedenti per quanto espressamente richiamati. Nel bando di concorso, l'Ente potrà prevedere ulteriori requisiti per l'accesso a determinati posti, in relazione alla peculiarità dei medesimi.

5. Il bando di concorso viene approvato con delibera del Consiglio sulla base della PTFP e pubblicato sul portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56: https://www.inpa.gov.it/ e sul sito internet dell'Ente. Il bando prevede che la domanda di partecipazione alla procedura di cui al presente articolo avvenga esclusivamente in via telematica e prevede un contributo di partecipazione per ciascun candidato non superiore a 10 euro per i concorsi per il personale non dirigenziale.

Art. 8–Fasi della procedura

Con riferimento alle procedure selettive di cui all'articolo precedente, il Collegio Geometri BR può demandare all'esterno, a professionisti e/o società private, la gestione di una o più delle seguenti fasi :

1) Predisposizione del bando di concorso;

2) Raccolta delle candidature e verifica della tempestività e della completezza formale delle domande pervenute;

3) Preselezione informatica dei candidati, laddove le domande siano superiori alle n. 30 unità ed indipendentemente dei posti messi a concorso. In questo caso, le domande della preselezione dovranno essere, per una quota non inferiore al 50%, di tipo logico e psicoattitudinale.

Art. 9 – Commissioni esaminatrici

1. Una volta decorsi i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure di cui all'articolo precedente ed in presenza di almeno una domanda di partecipazione, l'Ente, su proposta del Presidente, nomina il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici, tra coloro i quali sono inseriti nell' Albo nazionale istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 15, della legge n. 56 del 19/06/2019.

2. Le Commissioni devono essere composte da un numero dispari di soggetti, che in occasione della prima seduta individuano tra loro il membro che svolgerà anche le funzioni di segretario della commissione. Di tutte le operazioni svolte, le Commissioni redigono, a cura del Segretario, un processo verbale, che viene sottoscritto da tutti i componenti.

3. Fino all'attivazione dell'Albo nazionale di cui al primo comma del presente articolo, l'Ente, su proposta del Presidente, nomina il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici tra coloro abbiano esperienza in procedure selettive o tra professionisti con almeno 10 anni di anzianità d'iscrizione ad albi professionali e che soddisfino i requisiti previsti dall'art. 35 *bis* del d.lgs. n. 165/2001. In occasione della nomina dei componenti delle Commissioni esaminatrici il Consiglio specificherà chi dovrà accertare l'idoneità nella lingua inglese e nella prova informatica.

4. In ogni caso non possono essere nominati quali componenti delle commissioni esaminatrici coloro i quali facciano parte dell'organo politico dell'Ente in carica al momento della nomina.

5. Nelle commissioni esaminatrici nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.

6. I componenti delle commissioni esaminatrici, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

7. Ai componenti delle commissioni esaminatrici spettano i compensi per come determinati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2020 s.m.i..

Art. 10 – Graduatorie e Costituzione del rapporto di lavoro

1. Al termine dei propri lavori le commissioni esaminatrici sottoporranno la graduatoria predisposta all'Ente per la verifica della correttezza e della legittimità delle operazioni concorsuali. Qualora vengano rilevate irregolarità che discendono dal conteggio, trascrizione, oppure da altro errore materiale, si procede alla correzione degli stessi ed alla rettifica della graduatoria con apposito provvedimento. Nel caso in cui, invece, dal controllo emergano gravi

irregolarità che attengono a violazioni di legge o di norme contenute nel bando, o nel presente Regolamento, i verbali e la graduatoria vengono rinviati, al Presidente della Commissione affinché i vizi siano eliminati entro un termine perentorio. Dopo il perfezionamento della graduatoria, di cui viene redatto un apposito verbale, la Commissione a mezzo del Segretario ritrasmette la graduatoria ed il verbale al Presidente dell'Ente.

2. La graduatoria viene approvata con delibera dell'Ente e pubblicata sul sito istituzionale. La graduatoria di merito rimane efficace per un periodo di tre anni dalla data della pubblicazione, ed è utilizzabile per la copertura dei posti per i quali il concorso è stato bandito e per i posti che successivamente ed entro tale termine venissero a rendersi vacanti.

3. Le graduatorie per la copertura dei posti a tempo indeterminato possono essere eventualmente utilizzate, previo consenso del candidato, per l'assunzione mediante le forme flessibili di lavoro, sempre per la stessa categoria e posizione professionale; il candidato anche se non si rende disponibile, conserva la posizione in graduatoria per le assunzioni a tempo indeterminato.

4. Coloro i quali versino in posizione utile in graduatoria, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, verranno invitati a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, previa verifica dei requisiti dichiarati nonché delle eventuali incompatibilità. Costituiscono cause d'incompatibilità con l'assunzione presso l'Ente: l'esercizio del commercio, dell'industria, di professioni o l'impiego alle dipendenze di privati o di altri soggetti pubblici, lo svolgimento di cariche in società costituite a fine di lucro, l'esistenza di un conflitto d'interessi con il Collegio Geometri BR.

5. Il soggetto che versi in una delle descritte situazioni d'incompatibilità viene diffidato dall'Ente a cessarle. Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che la incompatibilità sia cessata, l'Ente delibera la decadenza del soggetto dalla graduatoria e si procede a convocare il successivo avente diritto.

6. La stipula del contratto di lavoro avviene in applicazione delle disposizioni normative e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore ed è subordinata:

a) al comprovato possesso dei requisiti previsti dal bando;
b) alla verifica della regolarità dei documenti presentati in precedenza e delle dichiarazioni rese sotto la propria responsabilità;
c) all'effettiva possibilità di assunzione da parte dell'Ente, in rapporto alle disponibilità finanziarie.

7. La legittimità della procedura selettiva costituisce presupposto di validità del rapporto di lavoro e pertanto verrà inserita nel relativo contratto una clausola risolutiva espressa, laddove la procedura venga annullata *iussu iudicis*.

8. Una volta sottoscritto il contratto di lavoro, il dipendente è soggetto al potere direttivo e disciplinare dell'Ente che lo esercita secondo le modalità contrattuali e di legge e su iniziativa del titolare dell'indirizzo politico.

9. Il dipendente neo-assunto è soggetto all'espletamento di un periodo di prova ai sensi e per effetti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente, che viene valutato dal Consiglio dell'Ente.

Art. 11 – Progressioni

1. In presenza di motivate situazioni, il Collegio Geometri BR può demandare all'esterno della propria struttura amministrativa alcune delle fasi delle procedure di cui al presente articolo, che vengono precedute da un avviso da comunicare a tutti i dipendenti. L'Ente, su proposta del Presidente, nomina il presidente ed i membri di una commissione esterna. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 2-3-4-5-6 dell'art. 9 del presente Regolamento.
2. Alla commissione può essere attribuito l'incarico di predisporre l'avviso, di verificare il possesso dei requisiti dei candidati, di espletare le eventuali prove previste dall'avviso, di attribuire i punteggi e di elaborare un ordine di merito finale.
3. Ai componenti delle commissioni esaminatrici spettano i compensi per come determinati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2020 s.m.i., con un abbattimento fino ad un massimo del 50%.
4. Le procedure possono essere avviate e sono da considerarsi valide anche nel caso di presentazione di una sola candidatura. L'ordine di merito finale viene approvato dall'Ente ed è valido esclusivamente nel limite dei posti previsti per la progressione oggetto di selezione/comparazione, non prorogabile ad altre annualità.
5. La progressione all'interno della stessa area (c.d. orizzontale) è volta ad attribuire ai dipendenti dell'Ente assunti a tempo indeterminato un trattamento stipendiale-posizione economica immediatamente superiore a quello in godimento.
6. Previa indicazione nel PTFP e nei limiti delle risorse fondo del personale, la progressione orizzontale avviene in modo selettivo. I requisiti, le risorse annuali da destinare e gli ulteriori criteri di ponderazione e di priorità sono stabiliti dalla contrattazione collettiva decentrata nei limiti di quanto previsto dalla contrattazione nazionale e dalla legge.
7. La progressione tra aree (c.d. verticale) è volta ad individuare, tra i dipendenti dell'Ente assunti a tempo indeterminato, i soggetti idonei a ricoprire posti vacanti della categoria-area immediatamente superiore. Le categorie-aree sono quelle previste dalla contrattazione collettiva nazionale -CCNL.

8. Previa indicazione nel PTFP e nei limiti delle risorse disponibili per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la progressione verticale avviene tramite una procedura comparativa.

9. Alla progressione verticale possono partecipare i dipendenti dell'Ente con i seguenti requisiti:

a. assunti di ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Ente al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda;
b. inquadrati nell'area immediatamente inferiore a quella correlata al posto oggetto della procedura comparativa, per un periodo di almeno tre anni al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, fermo restando il requisito del possesso delle tre valutazioni positive, tenendo conto anche del periodo maturato a tempo determinato ovvero maturato presso altra pubblica amministrazione;
c. in possesso dei titoli di studio previsti dalla contrattazione collettiva nazionale per l'accesso all'area dall'esterno;
d. che abbiano ricevuto una valutazione positiva secondo il sistema di valutazione della performance al tempo vigente, in ciascuno dei tre anni precedenti a quello nel quale si svolge la procedura o nelle ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico qualora vi siano compresi periodi nei quali non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza del servizio;
e. non destinatari di provvedimenti disciplinari nei due anni precedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda.

10. Ai fini della procedura comparativa per le progressioni verticali costituiscono elementi di valutazione con i seguenti punteggi:

a. Valutazione positiva della performance (attribuibili massimo 30 punti):

Valutazione della performance individuale, quale media della valutazione conseguita dal candidato negli ultimi tre anni, come di seguito indicato:

Valutazione Media	Punteggio
Da 91 a 100	30
Da 81 a 90	20
Da 71 a 80	10
Da 61 a 70	5

b. Possesso di titoli o competenze professionali (attribuibili massimo 30 punti):

b.1) possesso di titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, con attribuzione di massimo 20 punti, come di seguito indicato:

Titolo di studio	Punteggio
Diploma di scuola secondaria di II grado	Punti 5
Diploma di laurea triennale	Punti 5
Laurea magistrale o specialistica, a ciclo unico o del vecchio ordinamento	Punti 5 (il punteggio assorbe quello spettante per il diploma di laurea triennale)
Master universitario di I livello	Punti 2 (per ciascun titolo)
Master universitario di II livello	Punti 4 (per ciascun titolo)

b.2) servizio prestato, nell'area immediatamente inferiore a quella oggetto della procedura comparativa, alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, con l'attribuzione di 1,5 punti per ogni anno di servizio prestato nel servizio oggetto della procedura comparativa, fino ad un massimo di 15 punti, non considerando le frazioni di anno inferiori a sei mesi e considerando come anno pieno le frazioni uguali o superiori a sei mesi;

b.3) corsi di formazione/aggiornamento professionale attinenti al profilo oggetto della procedura comparativa, validamente conclusi con certificato di formazione del singolo intervento formativo, svolti nell'ultimo triennio, con attribuzione di 1 punti per ogni corso, fino ad un massimo di 5 punti;

b.4) docenze anche interne all'Ente attinenti al profilo oggetto della procedura comparativa, svolte nell'ultimo triennio, con attribuzione di 1,5 punti per ogni incarico di docenza, fino ad un massimo di 6 punti.

c. Numero e tipologia di incarichi rivestiti (attribuibili massimo 10 punti) :

Valutazione degli incarichi formalmente attribuiti nei 3 anni precedenti il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura comparativa, come di seguito indicato:

INCARICO (per l'accesso all'area degli Assistenti)	PUNTEGGIO
Agente contabile	Punti 1 per ogni anno di incarico
Attività di coordinamento di altro personale	Punti 2 per ogni anno di incarico
Assegnazione di compiti che comportano specifiche responsabilità	Punti 2 per ogni anno di incarico

INCARICO (per l'accesso all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione)	PUNTEGGIO
Agente contabile	Punti 1 per ogni anno di incarico
Assegnazione di compiti che comportano specifiche responsabilità	Punti 2 per ogni anno di incarico
Assegnazione dell'indennità di funzione	Punti 2 per ogni anno di incarico
Attribuzione di mansioni superiori (art. 52 del d.lgs. 165/2001)	Punti 2 per ogni anno di incarico

d. **Competenze attitudinali e professionali attinenti al profilo oggetto della procedura comparativa accertate tramite un colloquio orale (attribuibili massimo 30 punti)**;

11. All'istanza di ammissione, il candidato dovrà allegare tutta la documentazione di supporto utile a poter attribuire un punteggio in ragione dei criteri di cui al comma precedente.

12. Saranno inseriti nell'ordine di merito finale i candidati che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 50/100.

13. In caso di conseguimento della progressione verticale il dipendente verrà invitato a sottoscrivere un atto integrativo al proprio contratto individuale di lavoro. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 4-5-6-7-8 dell'art. 10 del presente Regolamento.

14. Al dipendente con il nuovo inquadramento contrattuale dovrà riconoscersi la trasposizione, nonché il godimento, di tutti quegli istituti che hanno avuto maturazione prima della progressione e non siano stati fruiti (come ad esempio le ferie, i permessi ex art. 32 e 35 del CCNL).

15. E' riconosciuto, a titolo di assegno personale, l'eventuale differenziale economico tra il trattamento economico conseguito per effetto di progressione economica orizzontale nella precedente categoria di inquadramento e il nuovo trattamento tabellare iniziale.

Art. 12 – Norme Finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento all'Ente ed in quanto con lo stesso compatibili, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (di seguito anche semplicemente il "TUPI") e s.m.i. e al D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i..

2. Il presente Regolamento costituisce atto generale dell'ODCEC BR ed è espressione della propria potestà organizzativa e gestionale, potendo essere derogato o modificato solo espressamente.

3. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione e sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell'Ente.